

Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa Consiglio permanente

PC.DEC/618 1 luglio 2004

ITALIANO

Originale: INGLESE

513^a Seduta plenaria

Giornale PC N.513, punto 4(b) dell'ordine del giorno

DECISIONE N.618 SOLIDARIETÀ CON LE VITTIME DEL TERRORISMO

Il Consiglio permanente,

ricordando che la Carta dell'OSCE per la prevenzione e la lotta al terrorismo sancisce l'impegno degli Stati partecipanti di adottare le misure necessarie a prevenire atti di terrorismo e a tutelare i diritti umani e le libertà fondamentali, in particolare il diritto alla vita di tutti gli individui che rientrano nella loro giurisdizione, dalle azioni terroristiche,

considerando che gli atti di terrorismo pregiudicano gravemente il godimento dei diritti umani e riaffermando la nostra determinazione a prevenire e a combattere il terrorismo e pertanto ad accrescere la sicurezza dei nostri cittadini,

riaffermando l'impegno stabilito nella Carta OSCE per la prevenzione e la lotta al terrorismo, in base al quale tutte le misure adottate al fine di contrastare il terrorismo devono essere conformi agli obblighi assunti dagli Stati partecipanti ai sensi del diritto internazionale,

riconoscendo la necessità di accrescere la solidarietà nei confronti delle vittime del terrorismo, che hanno sofferto lesioni fisiche o danni alla salute, nonché nei confronti dei figli e dei familiari delle persone che hanno perso la vita in seguito a tali atti, conformemente alle leggi nazionali di ciascuno Stato,

- 1. invita gli Stati partecipanti ad esaminare la possibilità di introdurre o di rafforzare le misure appropriate, fatte salve la norme nazionali, per offrire assistenza, anche finanziaria, alle vittime del terrorismo e alle loro famiglie;
- 2. incoraggia gli Stati partecipanti a cooperare con le pertinenti istituzioni della società civile al fine di manifestare solidarietà e fornire supporto alle vittime del terrorismo e alle loro famiglie;
- 3. chiede all'ODIHR e al Segretariato di promuovere i principi contenuti nella presente decisione nel corso dei pertinenti eventi OSCE;
- 4. chiede all'ODIHR di compilare una raccolta della legislazione esistente in materia di assistenza alle vittime del terrorismo e al loro risarcimento, al fine di promuovere migliori

prassi in tale ambito e invita gli Stati partecipanti a fornire all'ODIHR le pertinenti informazioni;

5. chiede al Segretario generale di riportare nel suo rapporto annuale le informazioni in merito all'attuazione della presente decisione.